

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO



IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

(NOVEMBRE 2021)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO	3
In cosa consiste	3
A chi spetta	3
A chi non spetta.....	7
La misura del contributo	7
I limiti degli aiuti di Stato	9
Le modalità di erogazione.....	12
3. LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO.....	14
Il contenuto dell'istanza	14
La presentazione.....	16
L'elaborazione.....	23
Se la banca storna l'accredito	26
4. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE	28
I controlli	28
La restituzione del contributo.....	28
5. PER SAPERNE DI PIÙ	29

1. INTRODUZIONE

Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto "*decreto Sostegni bis*") ha introdotto ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 un nuovo contributo a fondo perduto, denominato "*contributo perequativo*", destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall'emergenza da Coronavirus.

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio verificatosi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021 (di seguito "*decreto attuativo*") ha definito le regole di erogazione del contributo perequativo, fissando la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d'esercizio necessaria per l'accesso al contributo, le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell'anno 2019 e i termini di invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2020 affinché si possano considerare validamente presentate ai fini della richiesta del contributo.

Per consentire un'agevole e corretta determinazione del risultato economico d'esercizio dell'anno 2019 e dell'anno 2020, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 ha individuato, per ciascun modello di dichiarazione dei redditi, gli specifici campi a cui fare riferimento.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021.

Il [modello](#) dell'istanza e le [istruzioni](#) di compilazione, approvati con lo stesso provvedimento, sono consultabili e scaricabili nell'area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto presente nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2. IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

In cosa consiste

Il **contributo perequativo** è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della **presentazione, in modalità telematica, di un'apposita istanza** da parte del contribuente che possiede i requisiti previsti.

L'importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell'emergenza Covid-19 già percepiti.

Il contributo a fondo perduto è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alla sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 *C(2020) 1863 final* ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", detta anche "*Temporary Framework*"), così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 *C(2021) 564*.

Il *Temporary Framework* definisce i requisiti che devono avere i soggetti che vogliono avvalersi degli aiuti di Stato per il periodo di emergenza da Covid-19 e fissa l'importo complessivo massimo degli aiuti che ciascun beneficiario può ottenere (si veda in proposito, l'approfondimento contenuto nel paragrafo "I limiti degli aiuti di Stato").

Nel caso in cui l'importo spettante per il contributo perequativo fosse tale da far superare, considerato l'importo degli aiuti già percepiti, il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, nell'istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo che viene richiesto al fine di non superare detto limite.

Sulla base di un'opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell'istanza al contributo, l'Agenzia delle entrate eroga l'intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

ATTENZIONE

Il contributo perequativo è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai **soggetti titolari di partita Iva** che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono **residenti o stabiliti in Italia**.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, sono previsti alcuni specifici requisiti, di seguito illustrati.

PRIMO REQUISITO

Il richiedente deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro**.

ATTENZIONE

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis).

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (anno di imposta 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

Per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei ricavi e compensi conseguiti nell'anno 2019, sono validi i chiarimenti forniti con le circolari n. 15/2020, n. 22/2020 e n. 5/2021.

ATTENZIONE

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019), riportato nel campo VE50. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

Nel caso di erede che prosegue l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2019 o nel caso di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto o del soggetto confluito. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, l'ammontare dei ricavi e compensi sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del richiedente e del deceduto o soggetto confluito.

SECONDO REQUISITO

Per ottenere l'erogazione del contributo perequativo è necessario, inoltre, che siano presenti entrambi i seguenti requisiti:

- 1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere stata presentata entro il 30 settembre 2021.** Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare 2019, il termine ordinario di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi è stato prorogato al 10 dicembre 2020 dal decreto legge n. 157/2020.

- 2) l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.** Per la verifica del requisito, il risultato economico d'esercizio che esprime un utile deve essere preceduto dal segno positivo, mentre

il risultato economico d'esercizio che esprime una **perdita** deve essere preceduto dal **segno negativo**.

ESEMPIO 1

Se nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il risultato economico d'esercizio è un utile di 38.200 euro e nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è una perdita di 5.500 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: $+38.200 \text{ meno } -5.500 = +43.700$.

Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto.

ESEMPIO 2

Se nel periodo d'imposta 2019 è stata conseguita una perdita di 16.800 euro e nel periodo d'imposta 2020 una perdita di 21.100 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: $-16.800 \text{ meno } -21.100 = +4.300$.

Poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 26% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% non è soddisfatto e il contributo perequativo non spetta.

ESEMPIO 3

Se nel periodo d'imposta 2019 è stata conseguita una perdita di 1.400 euro e nel periodo d'imposta 2020 un utile di 300 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: $-1.400 \text{ meno } +300 = -1.700$.

Poiché vi è stato miglioramento (e non peggioramento) tra i due risultati d'esercizio, il contributo perequativo non spetta.

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi del risultato economico d'esercizio relativi agli anni 2019 e 2020, occorre considerare tutte le attività d'impresa, professionali e agrarie esercitate e fare riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi validamente presentate, indicati distintamente per anno di imposta e modello di dichiarazione nel [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021.

Nel caso di erede che prosegue l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 o di richiedente nel quale è confluito altro soggetto a seguito di operazione di trasformazione aziendale avvenuta successivamente al 31 dicembre 2018, gli importi del risultato economico d'esercizio relativi agli anni 2019 e 2020 saranno determinati con riferimento a entrambe le posizioni dell'erede e del deceduto o del richiedente e del soggetto confluito.

ATTENZIONE

Come previsto dal *decreto attuativo*, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30 settembre 2021.

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti che hanno **attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis), ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell'attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l'attività del soggetto confluito
- soggetti la cui **attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021**
- **enti pubblici**, di cui all'art. 74 del Tuir
- **intermediari finanziari e società di partecipazione**, di cui all'art. 162-bis del Tuir.

La misura del contributo

Per determinare l'importo del contributo perequativo spettante occorre dapprima calcolare la **differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020**. Nel compiere questa operazione:

- il risultato economico d'esercizio che esprime un **utile** deve essere preceduto dal **segno positivo**
- il risultato economico d'esercizio che esprime una **perdita** deve essere preceduto dal **segno negativo**.

La differenza ottenuta deve poi essere **diminuita dell'importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente e dall'eventuale soggetto deceduto o confluito alla data di presentazione dell'istanza**.

Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

- **"contributo Rilancio"** (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)
- **"contributo centri storici"** e **"contributo santuari"** (articolo 59 del decreto legge n. 104/2020)
- **"contributo Comuni montani"** (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020)
- **"contributo Ristori", "contributo Ristori bis" e "contributo maggiorazione 50% zone rosse"** (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020)
- **"contributo Natale"** (articolo 2 del decreto legge n. 172/2020)
- **"contributo Sostegni"** (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021)
- **"contributo Sostegni bis automatico"** (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021)
- **"contributo Sostegni bis attività stagionali"** (articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto legge n. 73/2021).

ATTENZIONE

Se l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti è uguale o maggiore al peggioramento del risultato economico d'esercizio (differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo all'anno 2019 e quello relativo all'anno 2020), il contributo perequativo non spetta.

ESEMPIO

Se il soggetto del precedente esempio 1, che ha avuto un peggioramento tra il risultato economico d'esercizio 2019 e quello 2020 pari a 43.700 euro, ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 8.600 euro, la base di calcolo del contributo viene determinata con la seguente operazione:

$$43.700 - 8.600 = 35.100.$$

Se, invece, lo stesso soggetto ha percepito precedenti contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 52.300 euro, non avrà diritto al contributo perequativo.

L'importo spettante del contributo perequativo è determinato applicando una **diversa percentuale all'importo precedentemente calcolato (differenza tra i risultati economici d'esercizio 2020 e 2019, diminuita dei contributi a fondo perduto percepiti)**.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro
- **5%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo **non è previsto un importo minimo**.

Il contributo perequativo spettante così determinato deve essere indicato nel campo "*Ammontare del contributo calcolato in base ai dati indicati nella sezione Requisiti*", presente nella sezione "*Minor importo richiesto*" dell'istanza.

ESEMPIO

Se il soggetto del precedente esempio, che ha determinato una base di calcolo pari a 35.100 euro, ha conseguito ricavi e compensi 2019 inferiori a 100.000 euro (a cui corrisponde la percentuale del 30%), il contributo a lui spettante sarà calcolato nel seguente modo: $35.100 \times 30\% = 10.530$.

I limiti degli aiuti di Stato

La Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 *C(2020) 1863 final*, denominata "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (cosiddetto *Temporary Framework*), così come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 *C(2021) 564*, stabilisce i requisiti che devono essere posseduti per beneficiare degli aiuti di Stato e i limiti massimi degli aiuti ed è articolata in diverse sezioni, ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di aiuti di Stato.

Il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e per poterlo richiedere il soggetto deve quindi verificare e attestare di non superare il limite massimo di aiuti di Stato previsto dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1.

La **sezione 3.1** del *Temporary Framework* richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possieda i seguenti **requisiti**:

- l'impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti
- non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del Tuir (Dpr n. 917/1986).

La sezione 3.1 prevede i seguenti **limiti massimi** di aiuti di Stato:

- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e il 27 gennaio 2021
 - 100.000 euro per il settore agricolo
 - 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
 - 800.000 euro per i settori diversi dai precedenti
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 1° marzo 2020 e la presentazione dell'istanza al contributo perequativo
 - 225.000 euro per il settore agricolo
 - 270.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura
 - 1.800.000 euro per i settori diversi dai precedenti.

Se il soggetto possiede i requisiti per usufruire della sezione 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" e se ne intende avvalere, nell'istanza deve attestare il possesso dei requisiti e il mancato superamento dei limiti massimi previsti per la sezione 3.12.

La **sezione 3.12** del *Temporary Framework* richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere posseda i **requisiti previsti per la sezione 3.1 e anche tutti i seguenti requisiti**:

- gli aiuti richiesti e ottenuti coprono i costi fissi scoperti, sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, inclusi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (cosiddetto "periodo ammissibile") e non possono essere cumulati con gli aiuti per gli stessi costi ammissibili. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da misure di aiuto temporanee previste dal Quadro temporaneo
- nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019
- l'intensità di aiuto non supera il 70% dei costi fissi non coperti oppure, per le microimprese e le piccole imprese, il 90% dei predetti costi fissi, e le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti
- è a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, a seguito di idonea giustificazione qualora non disponibili, sulla base di conti fiscali
- è a conoscenza che gli aiuti ricevuti per la sezione 3.12 non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

La sezione 3.12 prevede i seguenti **limiti massimi** di aiuti di Stato:

- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e il 27 gennaio 2021, 3.000.000 euro
- per quanto riguarda gli aiuti ottenuti durante il periodo tra il 13 ottobre 2020 e la presentazione dell'istanza al contributo perequativo, 10.000.000 euro.

Ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite massimo di aiuti di Stato per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12 alle date del 27 gennaio 2021 e alla data di presentazione dell'istanza, i soggetti richiedenti devono calcolare l'importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non fiscali) di cui hanno beneficiato per ciascuna sezione, facendo riferimento alle date di concessione di ogni misura agevolativa, riepilogate nella tabella contenuta nelle istruzioni all'istanza. A tal fine, l'istanza prevede nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti, con indicazione per ciascuno se è stato ottenuto rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12.

Gli aiuti di Stato per i quali non è presente uno specifico rigo sul quadro A, devono essere riepilogati compilando il rigo "*Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)*".

Se il richiedente si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai

fini degli aiuti di Stato, nell'istanza deve indicare nel quadro B i codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

ATTENZIONE

Se il richiedente fa parte di impresa unica, nel quadro A deve indicare i soli aiuti di Stato da lui percepiti, mentre ai fini della verifica di non superamento dei limiti massimi delle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework* deve conteggiare gli aiuti di Stato ottenuti da tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

Qualora, sommando il contributo perequativo richiesto con l'istanza all'importo complessivo di aiuti ricevuti per la sezione 3.1, il richiedente dovesse superare il limite massimo previsto per tale sezione dal 28 gennaio 2021, **potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato. L'importo ridotto deve essere indicato nell'apposito campo "Minor importo richiesto" presente nella omonima sezione.**

ATTENZIONE

Nel caso in cui, con gli aiuti percepiti precedentemente alla richiesta del contributo perequativo, il richiedente avesse già superato il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1 dal 28 gennaio 2021, non potrà presentare l'istanza.

Se il richiedente ha superato con gli aiuti già ricevuti il limite massimo previsto per la sezione 3.1 dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e/o i limiti massimi previsti per la sezione 3.12, deve compilare la sezione dell'istanza denominata "*Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework*".

Il contribuente deve attestare sull'istanza di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

In caso di fruizione di aiuti di Stato relativi all'Imu, il richiedente deve compilare il quadro C, indicando i dati relativi ai Comuni e al numero di immobili relativamente ai quali ha beneficiato di tali aiuti.

ATTENZIONE

La compilazione del quadro C non sostituisce la dichiarazione Imu, la cui presentazione rimane quindi dovuta.

Le modalità di erogazione

L'importo riconosciuto a fronte della presentazione dell'istanza è pari al contributo calcolato in base ai valori indicati nell'istanza o al minor importo indicato per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante **accredito su conto corrente** bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
- mediante **riconoscimento di un credito d'imposta** di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'**intero importo del contributo** spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.

Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato.

Ai fini dell'utilizzo del credito in compensazione, con risoluzione sarà istituito un apposito nuovo codice tributo.

Alle compensazioni del credito d'imposta **non si applicano** i seguenti limiti:

- divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010
- ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000
- ammontare annuo massimo dei crediti d'imposta fruibili, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Il credito d'imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

ATTENZIONE

La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale *Fatture e Corrispettivi* "*Contributo a fondo perduto – Consultazione esito*" (si veda in proposito il paragrafo relativo all'elaborazione dell'istanza). **Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.**

Successivamente al riconoscimento del contributo, il beneficiario può consultare in ogni momento l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto e quello già utilizzato in compensazione nella sezione "*Cassetto fiscale*" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "*Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili*".

3. LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Il contenuto dell'istanza

I contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la **presentazione di una specifica istanza**. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto).

Nel caso di erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, occorre indicare anche il codice fiscale di quest'ultimo. Nel caso di richiedente che ha posto in essere un'operazione di trasformazione aziendale per proseguire l'attività di altro soggetto poi cessato, occorre indicare anche la partita Iva del soggetto confluito.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l'ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell'anno 2019, gli importi del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti. In assenza di compilazione, l'importo dei risultati economici d'esercizio 2019 e 2020 e l'importo dei contributi già ottenuti sono considerati pari a zero.

ATTENZIONE

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto per l'emergenza Covid-19, nell'istanza al contributo perequativo non è presente la casella di attivazione partita Iva in data successiva al 31 dicembre 2018, in quanto per accedere al contributo tutti i richiedenti devono possedere il requisito del peggioramento del risultato economico d'esercizio di almeno il 30% e non è previsto un contributo minimo.

Nell'istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 e/o per la sezione 3.12 del *Temporary Framework*.

Qualora con il contributo perequativo richiesto nell'istanza il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsti per la sezione 3.1, deve indicare nell'apposita sezione il minor importo che richiede per evitare il superamento del limite massimo.

Il richiedente deve inoltre compilare nel quadro A l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se l'ha ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del *Temporary Framework*.

Qualora il richiedente faccia parte di un'impresa unica, deve indicare nel quadro B l'elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell'impresa unica.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all'Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.

ATTENZIONE

Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell'istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L'intermediario deve conservare l'istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

Relativamente alla modalità di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all'opzione di **accredito sul conto corrente** o la casella relativa all'opzione di riconoscimento del **credito d'imposta da utilizzare in compensazione**.

Nel caso di opzione relativa all'accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l'Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l'Agenzia delle entrate erogherà il contributo.

ATTENZIONE

L'Iban da indicare nell'istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo, identificato tramite il relativo codice fiscale.

Prima di inviare l'istanza, si invita a verificare con il proprio istituto di credito la correttezza e la validità attuale dell'Iban, nonché il codice fiscale a cui è intestato il conto corrente e a porre la massima attenzione nel riportare l'Iban sull'istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Tale raccomandazione è rivolta, a maggior ragione, ai soggetti che trasmettono istanze per più richiedenti.

Nel caso in cui il richiedente scelga, invece, il riconoscimento del credito d'imposta, sull'istanza non deve indicare l'Iban.

La presentazione

Le istanze per il contributo perequativo possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate **a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021.**

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un **intermediario** (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell'intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione (necessaria solo nel caso di delega *ad hoc*, illustrata di seguito).

In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo perequativo. In questo caso, l'intermediario acquisisce e conserva la delega sottoscritta dal soggetto delegante insieme a copia del documento di identità di quest'ultimo e nell'istanza - oltre a indicare il suo codice fiscale - dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000.

ATTENZIONE

L'Iban indicato nell'istanza deve individuare un conto corrente intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Prima di trasmettere l'istanza, si invita a verificare la correttezza e la validità attuale dell'Iban con il proprio istituto di credito e a porre la massima attenzione nel riportare l'Iban sull'istanza, in quanto errori su tale valore possono determinare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire **esclusivamente in via telematica**, attraverso:

- un **file** di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021; il file contenente l'istanza deve essere inviato mediante il canale telematico *Entrate/Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, è possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione. **La presentazione dell'istanza attraverso il canale telematico può essere effettuata a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021**
- un'apposita **procedura web** messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*", nella sezione "*Contributo a fondo perduto*". Attraverso tale procedura è possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta. **La procedura web è disponibile a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021.**

Per utilizzare la procedura web, il contribuente (o il suo intermediario delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi") deve seguire i seguenti passi:

- 1) accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) o le credenziali Entratel / Fisconline o, ancora, mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Fatture e Corrispettivi

Se devi richiedere il Contributo a fondo perduto e operi per te stesso o come Incaricato, Tutore o per conto di un contribuente che ti ha delegato al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici accedi sotto. Se invece operi per conto di un contribuente che ti ha delegato al cassetto fiscale accedi a Entratel - Fisconline. Per ulteriori informazioni

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password:

Codice PIN:

☐ Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

Accedi

Entra con SPID Entra con CIE Entra con CNS

- 2) se l'accesso è stato effettuato da un intermediario delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*, questo dovrà scegliere l'utenza di lavoro (opzione "Delega diretta")

Fatture e Corrispettivi

Utenza di lavoro

☐ Me stesso ☐ Incaricato ☒ Delega diretta

OK

Scegli per chi operare

☒ Opera come delegato per singolo soggetto

Codice fiscale del soggetto per cui operare:

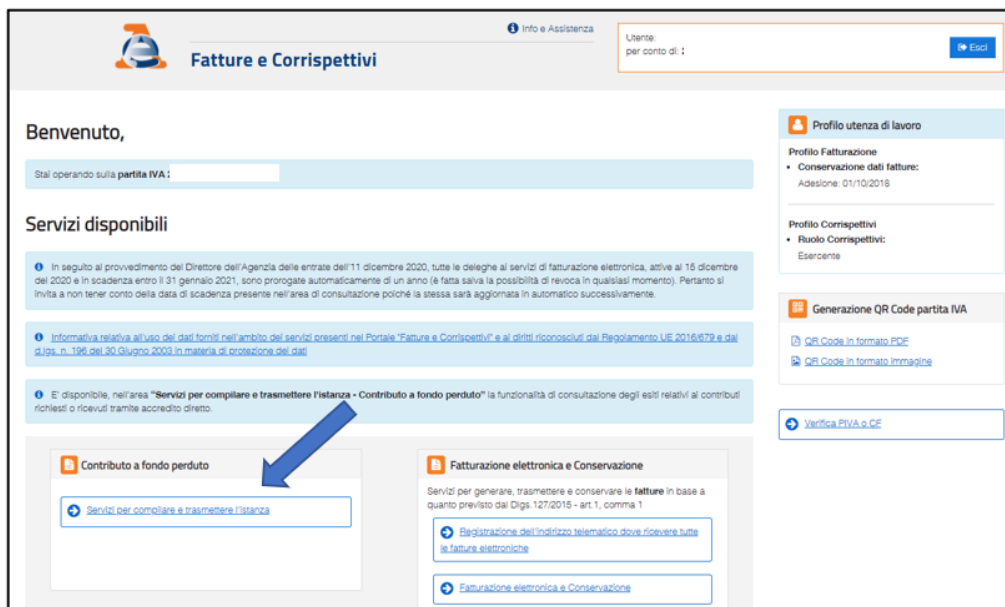
☐ Registrazione massiva indirizzo telematico

OK

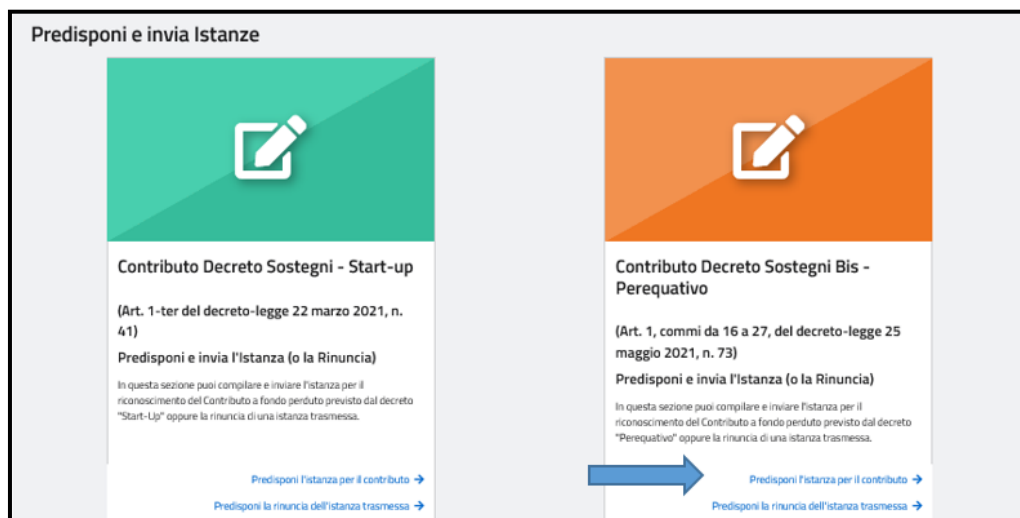
Utenza: per conto di: Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

- 3) cliccare sul link *"Servizi per compilare e trasmettere l'istanza"* della sezione *"Contributo a Fondo Perduto"*, presente nella home page del portale *"Fatture e Corrispettivi"*



- 4) cliccare sul link *"Predisponi l'istanza per il contributo"* (o, nel caso si voglia trasmettere rinuncia, *"Predisponi la rinuncia all'istanza trasmessa"*) presente nel box dedicato al contributo a fondo perduto dell'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis)



ATTENZIONE

Dopo l'accesso al link "*Predisponi l'istanza per il contributo*" e prima di procedere alla compilazione, è importante verificare che il codice fiscale e la denominazione del soggetto richiedente corrispondano a quelli del soggetto per cui si intende presentare l'istanza.

- 5) inserire le informazioni dell'istanza. Il sistema visualizza l'importo del contributo perequativo determinato in base ai dati indicati nell'istanza, al fine di agevolare il richiedente nel calcolo dell'importo complessivo di aiuti di Stato, necessario per verificare il non superamento dei limiti massimi e compilare le sezioni dedicate.

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente -

1
Dati Richiedente e Requisiti
2
Dichiarazione
3
Quadro A-B
4
Invio

Dati Richiedente

Codice fiscale del contribuente richiedente:

☐ Istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius/trasformazione

Modalità di fruizione del contributo

☒ L'importo totale del contributo è richiesto, irrevocabilmente, tramite l'accredito su conto corrente.

☐ L'importo totale del contributo è richiesto, irrevocabilmente, sotto forma di credito di imposta.

IBAN del conto di accredito:

ATTENZIONE: il conto corrente deve essere intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente

Requisiti

Dichiarazioni

☐ Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

☒ Fino a euro 100.000

☐ Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000

☐ Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

☐ Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

☐ Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 :

€ ,00

Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020:

€ ,00

Ammontare dei contributi indicati al comma 20 dell'art.1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, già' percepiti :

€ ,00

Settore di attività prevalente

☐ Agricoltura

☐ Pesca e acquacoltura

☐ Altri settori

[Acquisisci i dati](#)

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente -

1 [Dati Richiedente e Requisiti](#) 2 **Dichiarazione** 3 Quadro A-B 4 Invio

Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000

✓ da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework

✓ da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.12 del Temporary Framework

✓ Superamento limiti sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework

Ammontare del contributo calcolato in base ai dati indicati nella sezione "Requisiti"

€ ,00

Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework:

€ ,00

[Acquisisci i dati](#)

Dopo aver completato la compilazione, controllare attentamente il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza".

ATTENZIONE

Sulle istanze presentate per la richiesta di precedenti contributi a fondo perduto sono stati riscontrati frequenti errori nei dati indicati, in particolare relativamente al codice fiscale del soggetto richiedente e all'Iban, soprattutto nei casi di istanze inviate per più soggetti da parte dell'intermediario.

Pertanto, per evitare errori non facilmente rimediabili, si invita a effettuare un'accurata rilettura e verificare i dati indicati, prima di inviare l'istanza.

Non appena effettuata la trasmissione dell'istanza, si consiglia di selezionare il tasto "**Stampa**" presente sulla procedura *web*, al fine di conservarne una copia (anche elettronica, in formato pdf). Sulla stampa prodotta, oltre ai dati indicati sull'istanza, è riportato il **protocollo di trasmissione** (nell'immagine sotto riportata è evidenziato con riquadro rosso).

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente

1
Dati Richiedente e Requisiti
2
Dichiarazione
3
Quadro A-B
4
Invia

Compilazione ed invio

Riepilogo dei dati dell'Istanza

Richiesta acquisita con identificativo:

Codice fiscale del contribuente richiedente:

Requisiti

Dichiarazione

Quadro A-B

L'importo totale del contributo è richiesto, irrevocabilmente, sotto forma di credito di imposta.

firma apposta

Data: 14/11/2021

Sottoscrizione

☒ Firma
Data dell'istanza:
14/11/2021

☒ Richiesta correttamente acquisita con identificativo:

Stampa

Gli intermediari con delega al solo *"Cassetto fiscale"* utilizzano la procedura *web* per la presentazione dell'istanza accedendo a tale sezione dell'area riservata e selezionando il codice fiscale del cliente delegante.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sito informativo

Area riservata
Entratel

Utente:

Cambia utenza di lavoro

Esci

Servizi Entratel

Servizi per

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Informazioni Anagrafiche

Cassetto Fiscale

Commissioni Tributarie

Deleghe

Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

Assistenza Tecnica e Fiscale

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Consultazioni](#) / Cassetto Fiscale

Accesso delegati per Istanza Contributo a Fondo Perduto

Gli intermediari possono consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti previa sottoscrizione dell'apposito regolamento e conferimento delle relative deleghe; detto regolamento e il modello di delega sono disponibili nella pagina "Cassetto Fiscale".

La delega al "Cassetto Fiscale" consente all'intermediario di accedere all'applicazione per l'invio e la consultazione dell'*"Istanza Contributo a Fondo Perduto"* per conto del cliente soggetto IVA.

In tal caso per l'accesso è necessario indicare il codice fiscale del cliente e l'apposito codice segreto comunicato con l'adesione al Regolamento per l'accesso al "Cassetto fiscale delegato".

Una volta indicato il cliente e verificato il codice segreto, si verrà reindirizzati all'applicazione "Istanza Contributo a Fondo Perduto".

Codice fiscale cliente:

Codice Segreto:

OK

Dopo la validazione del codice fiscale e del codice segreto inseriti, il sistema presenta la sezione *"Contributo a fondo perduto"*, nella quale l'intermediario con delega al *"Cassetto fiscale"* potrà cliccare sul link *"Predisponi l'istanza per il contributo"* (o, nel caso voglia trasmettere rinuncia, *"Predisponi la rinuncia all'istanza trasmessa"*), presente nel box dedicato al contributo a fondo perduto dell'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021 (decreto Sostegni bis).

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sito informativo

Area riservata
Entratel

Utente:

Cambia utenza di lavoro

Esci

Servizi Entratel

Servizi per

Ricevute

Software

Comunicazioni

Regime IVA mini One Stop Shop

Consultazioni

Informazioni Anagrafiche

Cassetto Fiscale

Commissioni Tributarie

Deleghe

Servizi Ipotecari e Catastali, Osservatorio Mercato Immobiliare

Profilo Utente

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Consultazioni](#) / Cassetto Fiscale

Cassetto Fiscale

Il Cassetto fiscale è il servizio che permette di consultare i propri dati fiscali.

Cassetto Fiscale personale

Cassetto Fiscale delegato

Gli intermediari possono consultare anche le informazioni riguardanti i propri clienti previa sottoscrizione dell'apposito regolamento e conferimento delle relative deleghe. Detto regolamento e il modello di delega sono disponibili nella pagina "Cassetto Fiscale".

In tal caso per l'accesso è necessario indicare il codice fiscale del cliente e l'apposito codice segreto comunicato con l'adesione al Regolamento per l'accesso al "Cassetto fiscale delegato".

Se sei un intermediario delegato al Cassetto fiscale del tuo cliente, puoi accedere alla procedura web per predisporre e inviare istanza per il riconoscimento del Contributo a Fondo Perduto.

Istanza Contributo a Fondo Perduto

L'elaborazione

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il **protocollo telematico** assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di "*scarto*". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una **ricevuta che attesta la "presa in carico" dell'istanza**.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, non deve inviare un'istanza di rinuncia (come illustrato più sotto, infatti, la rinuncia si intende come totale e definitiva) e può semplicemente trasmettere un'ulteriore istanza con dati corretti, che sostituisce tutte quelle trasmesse in precedenza. Tale possibilità è consentita solamente fino al momento del riconoscimento del contributo; **dopo tale momento, e in ogni caso successivamente al 28 dicembre 2021, non è più possibile inviare un'istanza sostitutiva**.

ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, al fine di evitare errori non facilmente rimediabili, **è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza**, seguendo le istruzioni collegate al modello, e si suggerisce di **rivedere attentamente i dati indicati prima di procedere all'invio**.

Nel caso di istanza inviata da un intermediario delegato, dopo la messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente che lo ha delegato, presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, quando un intermediario trasmette l'istanza o la rinuncia per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne riceve notizia.

La ricevuta di *scarto* o di *presa in carico* dell'istanza viene messa a disposizione esclusivamente al soggetto che ha trasmesso l'istanza al percorso "*Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute*" nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Successivamente alla presa in carico, il sistema effettua alcuni controlli che possono richiedere qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema conclude l'elaborazione e:

- in caso di esito negativo, **scarta** l'istanza
- in caso di incongruenza dei dati dell'istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, **"sospende"** l'istanza per ulteriori controlli
- in caso di esito positivo, emette il **mandato di pagamento del contributo** spettante sull'Iban indicato o **riconosce il credito d'imposta**.

L'esito finale di elaborazione è esposto tempestivamente al link **"Consultazione esito"** nella sezione **"Contributo a fondo perduto"** del portale **"Fatture e Corrispettivi"**.

L'esito esposto riporta l'ammontare del contributo erogato mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta.

Nel caso di scarto o sospensione, è indicata la motivazione e il richiedente **può trasmettere una nuova istanza con dati corretti entro e non oltre il 28 dicembre 2021**.

Se l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti è superiore al peggioramento tra il risultato economico d'esercizio del periodo d'imposta 2019 e quello del 2020, il contributo perequativo non spetta e l'Agenzia delle entrate non dà corso all'istanza.

Se l'istanza è scartata per invalidità dell'Iban indicato, il contribuente deve verificare l'esattezza dell'Iban indicato nell'istanza. Se l'Iban risultasse corretto, è necessario approfondire il motivo del mancato riscontro mediante contatto con il proprio istituto di credito.

A tal proposito, si fa presente che i più frequenti motivi che possono portare a scarto per invalidità dell'Iban sono: Iban non più valido a seguito di fusione tra banche, conto corrente chiuso, conto corrente non intestato al soggetto richiedente. Con riferimento a quest'ultimo caso, si fa ulteriormente presente che il mancato riscontro dell'intestazione può essere dovuto a una mancata, errata o incompleta valorizzazione del **codice fiscale** dell'intestatario nel contratto di apertura del conto corrente della propria banca.

In merito invece alla **sospensione** dell'istanza, le cause possono derivare dalle verifiche effettuate in base alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (per esempio, assenza di dichiarazione o dichiarazione presentata oltre i termini previsti, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell'istanza o importo del risultato economico d'esercizio difforme da quello indicato nell'istanza, eccetera).

A fronte di ogni motivazione di sospensione, il contribuente deve valutare se ha indicato dati errati nell'istanza e in questo caso può inviare una nuova istanza con dati corretti entro il 28 dicembre 2021.

ATTENZIONE

Come previsto dal *decreto attuativo*, possono ottenere il contributo perequativo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 tempestivamente (entro 90 giorni dal termine previsto, e comunque entro il 30 settembre 2021) e che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 entro il 30 settembre 2021.

Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020 presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30 settembre 2021.

In un momento successivo all'esposizione dell'esito finale di elaborazione (fino a qualche giorno dopo), il sistema mette a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza la ricevuta di *scarto* o di riconoscimento del contributo. Tali ricevute sono consultabili al percorso "*Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute*" nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE

Eventuali istanze sostitutive trasmesse successivamente al riconoscimento del contributo non producono effetti.

In caso di opzione per il credito d'imposta, l'importo riconosciuto può essere consultato anche nella sezione "*Cassetto fiscale*" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, al link "*Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili*".

Riepilogando quanto sopra esposto:

- al link "*Consultazione esito*" della sezione "*Contributo a fondo perduto*" presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il richiedente e l'intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione delle fatture elettroniche possono consultare, per ogni istanza presentata, l'esito finale di elaborazione.

Nel caso di esito di riconoscimento del contributo, è possibile visualizzare i dati relativi al mandato di pagamento emesso o al credito d'imposta riconosciuto.

Nel caso di esito di scarto e di sospensione, viene riportata la motivazione.

- al percorso "*Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute*" presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, il solo soggetto che ha trasmesso le istanze può consultare l'elenco dei file trasmessi e le relative ricevute.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 dicembre 2021 – un'**istanza di rinuncia** totale e definitiva al contributo.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario con delega al *Cassetto fiscale* o al servizio *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*". L'intermediario dotato invece di sola specifica delega per il contributo perequativo, può presentare la rinuncia solamente se ha preventivamente trasmesso l'istanza.

Riepilogando, dopo l'invio di un'istanza di richiesta del contributo, il soggetto richiedente e il suo intermediario delegato possono:

- **prima del riconoscimento del contributo**
 - inviare un'istanza sostitutiva, valida per correggere errori contenuti nell'istanza precedentemente trasmessa, inclusa l'indicazione di una diversa modalità di erogazione (accredito in conto corrente o attribuzione di credito d'imposta)
 - inviare un'istanza di rinuncia, valida per esprimere la rinuncia totale e definitiva al contributo.
- **successivamente al riconoscimento del contributo**, inviare esclusivamente – anche oltre il 28 dicembre 2021 – un'istanza di rinuncia, se si intende rinunciare totalmente e definitivamente al contributo.

Se la banca storna l'accredito

Dal momento in cui è emesso il mandato di pagamento su conto corrente e comunicato il riconoscimento del contributo al link "*Consultazione esito*", l'accreditamento della somma sul conto corrente del beneficiario avviene solitamente in un tempo tecnico di circa 5 giorni lavorativi.

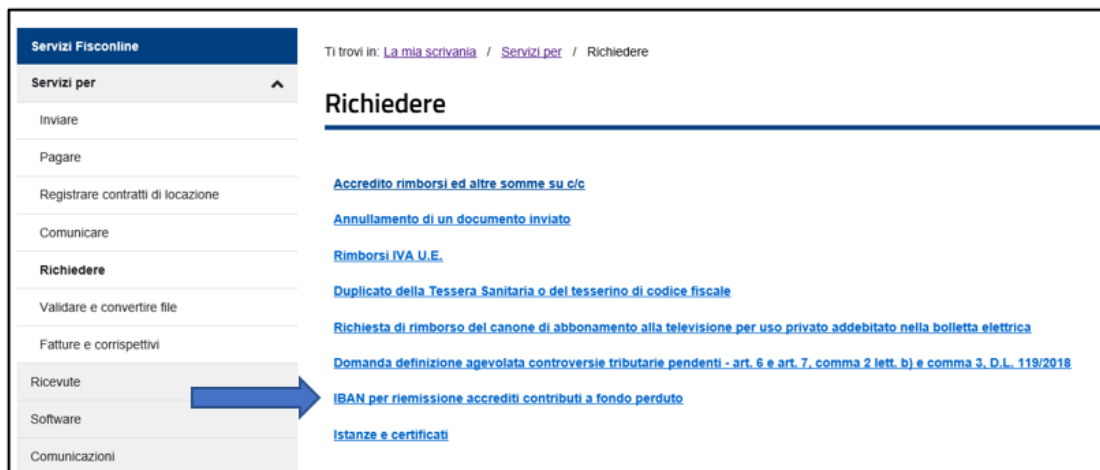
Può tuttavia accadere che la banca, di cui all'Iban indicato nell'istanza, riscontri una situazione che non le consenta di accreditare la somma. Tali situazioni possono essere, per esempio, l'Iban non più valido, il conto corrente chiuso, il conto corrente non intestato al beneficiario, eccetera.

In questi casi, la banca procede allo "**storno**", ossia restituisce l'importo del contributo all'Agenzia delle entrate.

Il soggetto richiedente può indicare all'Agenzia delle entrate un nuovo Iban valido su cui ottenere la riemissione del mandato di pagamento, utilizzando una specifica funzionalità *web* presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

La funzione è accessibile ai soli soggetti richiedenti (e non anche agli intermediari) dalla *home page* del sito internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, selezionando "*Area riservata*" in alto a destra e successivamente il riquadro "*Entratel / Fisconline*". L'accesso può essere effettuato con una delle seguenti modalità: utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE, la CNS o le credenziali *Fisconline* o *Entratel* rilasciate dall'Agenzia delle entrate.

Una volta effettuato l'accesso, la funzione è accessibile selezionando il percorso "Servizi per → Richiedere" nel menu principale posto a sinistra.



ATTENZIONE

Lo storno da parte della banca non deve essere confuso con lo scarto dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. Lo **storno bancario** può verificarsi solamente in relazione alle istanze per le quali l'Agenzia ha riconosciuto il contributo con emissione del relativo mandato di pagamento (istanze che non sono quindi state scartate in fase di elaborazione). Nel caso invece di **scarto dell'istanza da parte dell'Agenzia**, è necessario procedere alla trasmissione di una nuova istanza corretta entro il termine del 28 dicembre 2021.

4. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

I controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

La restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo perequativo.

5. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 - [articolo 1](#) (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - Contributo a fondo perduto)

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 - [articolo 25](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Contributo a fondo perduto)

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021

[Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021 (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021)

[Modello](#) e [istruzioni](#) per la compilazione, allegati al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021

[Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15 del 13 giugno 2020](#) (Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)

[Circolare n. 22 del 21 luglio 2020](#) (Ulteriori chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)

[Circolare n. 5 del 14 maggio 2021](#) (Chiarimenti ai fini della fruizione dei contributi a fondo perduto previsti dai commi da 1 a 9 dell'articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 - recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» - e da altri provvedimenti)

PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo Ufficio: *Sergio Mazzei*
Capo Sezione: *Cristiana Carta*

Coordinamento editoriale: *Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi*
Progetto grafico: *Stazione grafica - Claudia Iraso*

In collaborazione con *il Settore Procedure della Divisione Servizi*
ed Elena Maria Borca del Sam di Torino

Segui l'Agenzia su:

Prot. n. 336196/2021

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

1.1 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, contiene le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il settore di attività in cui opera il richiedente;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;

- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 17 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR);
 - l'indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
 - il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
 - il risultato economico di esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
 - l'ammontare dei contributi indicati al comma 20 del citato articolo 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, già percepiti;
 - la scelta, irrevocabile, se utilizzare l'importo del contributo come credito d'imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
 - l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
 - il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
 - la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.
- 1.2 L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – in relazione all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica,

dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

In particolare, nel caso in cui – con il contributo oggetto del presente provvedimento – si verifichi il superamento dei limiti previsti per la sezione 3.1, nell’istanza è indicato il minor importo del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea;

- 1.3 l’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo e il quadro C da compilare, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, con l’indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti immobili.

2. Modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento e calcolo del contributo a fondo perduto

- 2.1 È approvato l’allegato modello "*Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo”* (di seguito “Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
- 2.2 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- 2.3 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto sono contenuti

nelle istruzioni al modello dell'Istanza. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 227357 del 4 settembre 2021 sono stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli importi dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20 dell'articolo 1 del decreto in oggetto.

- 2.4 Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale del 30%. Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.
- 2.5 Per la determinazione dell'ammontare del contributo deve essere calcolata dapprima la differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto in oggetto. All'importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali – stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021 – del 30, 20, 15, 10, 5 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto.
- 2.6 L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

3. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza

- 3.1 La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 3.2 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.
- 3.3 L'Istanza può essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.
- 3.4 La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web è resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.
- 3.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.

L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.4 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

- 3.6 A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una *prima ricevuta* che ne attesta la *presa in carico*, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo *scarto* a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla *ricevuta di presa in carico* l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell'Istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale *scarto* dell'Istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d'imposta non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.5. Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

- 3.7 Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione "Ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate dell'Agenzia delle entrate "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute".
- 3.8 In aggiunta, qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

4. Erogazione del contributo

- 4.1 L'importo del contributo da erogare viene determinato in base ai valori indicati sull'Istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro "Minor importo richiesto", da compilare qualora il richiedente abbia rideterminato in diminuzione il contributo richiesto per evitare il superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso (come determinato ai sensi del punto 2.5).
- 4.2 L'erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

- 4.3 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.
- 4.4 Il contributo di cui al punto 4.1, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi".

5. *Attività di controllo*

- 5.1 Sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.
- 5.2 Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui

all'articolo 316-ter del Codice penale (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*).

- 5.3 Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette: a) alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati; b) al Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

6. *Restituzione del contributo*

- 6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.5, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.

7. *Trattamento dei dati*

- 7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1, commi da 16 a 27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, che ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e che abbiano subito un peggioramento del risultato economico di esercizio nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore alla percentuale fissata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 nel 30 per cento. Il comma 23 del citato articolo 1 affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

- 7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati al punto 1 del presente Provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell’istanza, dei soggetti facenti parte dell’impresa unica, degli intermediari delegati alla trasmissione;

- i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto, il risultato economico di esercizio relativo ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti e l'IBAN del richiedente il contributo;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le *policies* di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di *coincidenza/non coincidenza*, oppure di *informazione non disponibile*; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione del contributo.

- 7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
- 7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate o mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e

Corrispettivi” o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell’istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nel caso di trasmissione dell’istanza da parte di un intermediario delegato, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell’istanza (o dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

- 7.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
- 7.6 Sul trattamento dei dati personali relativo all’utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

8. *Disposizioni Unionali*

- 8.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, ed è ascrivibile alla sezione 3.1 della medesima comunicazione.

9. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

- 9.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.

MOTIVAZIONI

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1, commi da 16 a 27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA attività risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR, nonché dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta se il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del trenta per cento rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2019. Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto in oggetto. La predetta percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021 in misura pari al 30, 20, 15, 10, 5 per cento per i soggetti con ricavi e compensi, rispettivamente, non superiori a centomila euro, superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro, superiori a euro quattrocentomila euro e fino a euro un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro.

Il contributo non spetta qualora l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto citati, già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso. La predetta Istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, sono definite le

modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto, del risultato economico d'esercizio relativo ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, l'importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

L'Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

- Codice Penale
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225
- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
- Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2021

- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 227357 del 4 settembre 2021

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 novembre 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente



Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e modifiche al modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 283847 dell'8 agosto 2020

- 1.1. Il titolo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente *“Requisiti per l'esercizio dell'opzione relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di cui al punto 1.2.”*.
- 1.2. La lettera c) del punto 2.1 è eliminata.
- 1.3. Dopo il punto 2.1 è inserito il seguente punto: *“2.2. Per tutti gli interventi di cui al punto 1.2, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del*

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.”.

- 1.4. Il punto 2.2 è rinumerato 2.3.
- 1.5. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: *“4.2. La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.”.*
- 1.6. Il punto 4.3 è sostituito dal seguente: *“4.3. La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:*
 - a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;*
 - b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1 e al visto di conformità di cui al punto 2.2.”.*
- 1.7. Il punto 4.4 è sostituito dal seguente: *“4.4. La comunicazione della cessione del credito nei casi di cui al punto 1.4, sia per gli interventi eseguiti sulle*

unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate”.

- 1.8. Al punto 4.8, le parole “di cui ai punti 4.3 e 4.4” sono sostituite dalle parole “di cui al punto 4.3”.

2. Modifiche al modello di comunicazione approvato con provvedimento del 12 ottobre 2020 e alle relative istruzioni modificate con provvedimento del 21 luglio 2021

- 2.1. Al modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020, è eliminato il testo: “*Da compilare solo in presenza di Superbonus*” presente prima della sezione “Visto di conformità”.
- 2.2. Alle istruzioni per la compilazione del modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, modificate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) a pagina 1, nella “Premessa”, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente: “*L'articolo 121, comma 1-ter, introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutti gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto, il contribuente deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione*

telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF”

- b) a pagina 1, il testo presente nella sezione “Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione” è interamente sostituito dal seguente: *“La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità nonché quelli relativi alle asseverazioni e attestazioni per gli interventi che danno diritto al Superbonus. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.”*
- c) a pagina 2, nella sezione “Come si compila” sono effettuate le seguenti modifiche:
- (i) nel primo capoverso il punto 4 è sostituito con il seguente: *“Visto di conformità”: la compilazione di questa sezione è sempre obbligatoria”;*
 - (ii) sempre nel primo capoverso è aggiunto il seguente punto 5: *“Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.*

3. *Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione*

- 3.1. Tenuto conto di quanto previsto al punto 2, con il presente provvedimento sono approvate le nuove specifiche tecniche, riportate in allegato, per l'invio del modello denominato *“Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”*, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazioni

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il richiamato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l'approvazione delle specifiche tecniche per l'invio del modello tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le suddette specifiche tecniche e la nuova versione del modello di comunicazione.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2021 sono state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle opzioni e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all'Agenzia delle Entrate, allo scopo di tener conto di nuove

disposizioni, che hanno modificato gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il comma *1-ter* dell'articolo 121 del 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, prevede che per tutte le spese relative agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Tanto premesso, allo scopo di tener conto di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, con il presente provvedimento sono apportate le modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 e sono approvati il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).;

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

Normativa di riferimento

Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 196548 del 20 luglio 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 novembre 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS - CONTRIBUTO PEREQUATIVO

(Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce ai commi da 16 a 27 un contributo a fondo perduto (di seguito "**contributo Sostegni-bis perequativo**") a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo è rivolto ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato Testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019).

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Per determinare il contributo occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, e diminuirla dell'importo complessivo dei contributi a fondo perduto di seguito elencati, se ottenuti alla data di presentazione dell'istanza.

I contributi a fondo perduto già ricevuti di cui tenere conto sono:

- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto contributo Rilancio)
- articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo centri storici e contributo santuari)
- articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (contributo comuni montani)
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributi Ristori)
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 (contributo Natale)
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (contributo Sostegni)
- articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis automatico)
- articolo 1, commi da 5 a 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (contributo Sostegni-bis attività stagionali).

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019, il contributo *Sostegni-bis perequativo* spettante è pari a zero e l'Agenzia delle entrate non dà corso all'istanza.

L'importo del contributo *Sostegni-bis perequativo* spettante si ottiene moltiplicando l'ammontare precedentemente ottenuto (peggiore del risultato economico d'esercizio al netto dei contributi a fondo perduto ottenuti) per le seguenti percentuali:

- 30% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a euro 100.000;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo spettante viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta.

ATTENZIONE il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l'esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'accoglimento della richiesta e l'avvenuta emissione del mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso sotto forma di credito d'imposta nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

ATTENZIONE il contributo può essere ottenuto solo se il richiedente ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021, e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Non spetta nel caso in cui le dichiarazioni risultino assenti o presentate successivamente ai predetti termini. Eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 2021, relativamente agli anni d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2021.

Dal momento in cui l'Agenzia delle entrate espone, nell'area riservata "Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi", la comunicazione dell'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del riconoscimento del contributo come credito d'imposta, non è possibile tra-

smettere ulteriori istanze. La presentazione dell'istanza di rinuncia al contributo è sempre consentita.

Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito".

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa un'istanza o una rinuncia ad un'istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Termini di presentazione	L'istanza può essere presentata: • a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite l'applicazione desktop telematico; • a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.
COME SI COMPILA	
Dati del soggetto richiedente	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9/12), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall'inizio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell'istanza – operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12 – oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", la partita IVA del soggetto cessato e confluito. Il richiedente deve indicare il settore in cui opera (agricoltura, pesca e acquacoltura oppure altro settore), barrando la casella corrispondente.
Rappresentante firmatario dell'istanza	Nel riquadro va indicato: • se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica"; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve:

- dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 17 dell'art. 1 del *decreto* (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi);
- barrare la casella attestante il conseguimento di un ammontare di ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del *decreto* (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 2019) non superiore ad euro 10 milioni;
- riportare negli appositi campi l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi validamente presentate secondo quanto esposto al paragrafo "Come si presenta" (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite). Nel caso in cui il risultato economico di esercizio indichi una perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.
- riportare l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento sul conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta alla data di presentazione dell'istanza. Occorre considerare i contributi a fondo perduto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio deve essere determinato sommando i ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nelle circolari 15/E del 13 giugno 2020, 22/E del 21 luglio 2020 e 5/E del 14/05/2021.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al periodo in corso al 31 dicembre 2020, valgono le indicazioni riportate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 227357 del 4 settembre 2021, che individua gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai due periodi d'imposta da prendere in considerazione per la determinazione degli importi dei risultati economici d'esercizio relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020.

Qualora i campi relativi all'ammontare del risultato economico d'esercizio 2019 e 2020 non siano compilati, si intenderà che l'importo è pari a zero.

Modalità di fruizione del contributo

Il richiedente deve indicare alternativamente se intende optare per l'accredito su conto corrente del contributo a fondo perduto spettante o per il riconoscimento del medesimo importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

ATTENZIONE La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo e non deve essere barrata la casella relativa alla dichiarazione sostitutiva di possesso di specifica delega. Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

**Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
(ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000)**

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificati con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A per le quali è barrata la casella "Sez. 3.1", nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.1, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione del presente modello che richiamano i commi da 14 a 17 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1, occorre tenere conto anche del contributo richiesto con la presente istanza.

Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel quadro A.

In particolare, nel campo "Tipo norma" occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - Decreto Legge
- 2 - Decreto Legislativo
- 3 - Legge
- 4 - Legge Regionale/Provinciale
- 5 - Decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del rigo "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (compresi quelli non fiscali e non erariali)" occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e della misura di cui all'articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole".

In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel **quadro C** un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

ATTENZIONE L'indicazione nella presente istanza delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta.

Il richiedente può presentare l'istanza per la richiesta del contributo *Sostegni-bis perequativo* solo qualora il massimale relativo agli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 per la sezione 3.1 non sia superato.

Qualora per effetto del contributo richiesto con questa istanza si verificasse il superamento del massimale introdotto a partire dal 28 gennaio 2021 relativamente alla sezione 3.1 va barrata la casella 2) del punto B) della relativa sezione, riportando nell'apposito campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del contributo *Sostegni-bis perequativo* che il richiedente ha rideterminato e richiede ai fini del rispetto del predetto limite.

L'ammontare indicato nel campo "Minor importo richiesto" deve essere inferiore all'ammontare riportato nel campo "Ammontare del contributo calcolato in base ai dati indicati nella sezione Requisiti" presente nel medesimo riquadro del modello. In quest'ultimo campo deve essere indicato l'ammontare del contributo *Sostegni-bis perequativo* determinato sulla base dei dati indicati nella sezione Requisiti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla predetta Sezione 3.12, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A** (per le quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.12, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A come sopra descritto.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti fino al 27 gennaio 2021 e per quelli introdotti a partire dal 28 gennaio 2021 rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

In caso di superamento dei predetti massimali, con riferimento alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A, in corrispondenza di ciascuna misura, va indicato il periodo ammissibile.

Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente istanza.

Il beneficiario delle misure è tenuto a individuare il periodo ammissibile sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto devono essere volontariamente recuperati dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, insieme a copia di un documento d'identità.

Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato nell'ambito delle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework in misura superiore ai massimali ivi previsti, alla data di efficacia della norma agevolativa. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali;
- in **colonna 2**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si fa riferimento alla data riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata;
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 3, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste. La misura di cui all'articolo 1-ter del "Decreto 41/2021" è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in quanto le condizioni di accesso alla medesima sono incompatibili con la Sezione 3.12 del Temporary Framework.

**MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12
DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021**

NORMA	ARTICOLO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, comma 30-bis	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
	Art. 8-bis	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
	Art. 4, comma 2-bis	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
	Art. 9-bis	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)

NORMA	ARTICOLO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
 - data della maturazione;
 - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
 - data di presentazione del modello F24.

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+	Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
	Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7	Per servizi	,00
8	Per godimento beni di terzi	,00
9	Personale	,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	,00
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14	Oneri diversi di gestione	,00
	Totale	,00
	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a.	Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b.	Aiuti potenziali² [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]	,00
c.	Aiuti di Stato ricevuti³ (di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework)	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa ha beneficiato.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS - CONTRIBUTO PEREQUATIVO

(Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Conferimento dei dati	I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ai commi da 16 a 27 ha previsto la gestione di un contributo a fondo per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali (codice fiscale e IBAN) potranno essere comunicati a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	Per le attività di verifica della corrispondenza del codice IBAN con l'intestatario dell'istanza, Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA Spa, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16. Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS - CONTRIBUTO PEREQUATIVO

(Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale		SETTORI			
			Agricoltura	Pesca e acquacoltura	Altri settori	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	Codice carica				
		1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto				
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73					
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Fino a euro 100.000				
		Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000				
		Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000				
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000				
		Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000				
	Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019				,00	
	Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020				,00	
	Ammontare dei contributi indicati al comma 20 dell'art.1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, già percepiti				,00	
	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente				
L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , sotto forma di credito d'imposta						
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente					
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata					
SOTTOSCRIZIONE	DATA		FIRMA			
	giorno	mese	anno			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato					
	☐ Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza				FIRMA	

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**

(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) ☐ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", **non supera** i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

- ☐ che il predetto ammontare **supera** i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

- B) ☐ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione della presente istanza**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo a fondo perduto richiesto con la presente istanza, **non supera** i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.

oppure

- ☐ che il predetto ammontare **supera**, per effetto del contributo a fondo perduto richiesto con la presente istanza, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare del contributo a fondo perduto richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

- C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

- D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

- E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- F) ☐ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A, compreso il contributo richiesto con la presente istanza.

FIRMA

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000**
(da rendere per gli
aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.12
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- A) che, trovandosi nelle condizioni previste dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework e sotto elencate dal punto D) al punto K), intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 per gli aiuti elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12".
- B) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", **non supera** il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000.

oppure

- ² che il predetto ammontare **supera** i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

- C) ¹ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 28 gennaio 2021 alla data di presentazione della presente istanza**, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, **non supera** il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificato dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000.

oppure

- ² che il predetto ammontare **supera** i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".

- D) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.
- E) che l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.
- F) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, si è subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione.
- G) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e da altre misure di aiuto.
- H) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.
- I) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- J) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.
- K) di essere a conoscenza che gli aiuti ricevuti ai sensi della Sezione 3.12 del Temporary Framework non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- L) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.
- M) ¹ che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti B) e C) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A.

FIRMA

SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021

SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021

**MINOR IMPORTO
RICHIESTO**

,00

,00

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI

MISURE AMMISSIBILI
NELL'AMBITO DELLE
SEZIONI 3.1 E 3.12
DEL TEMPORARY
FRAMEWORK

DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE					
			Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"								
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"								
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"								
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"								
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"								
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni								

DECRETO LEGGE 104/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 126/2020

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE					
			Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 78, comma 1 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili								
Articolo 78, comma 3 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli								

DECRETO LEGGE 137/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 176/2020

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE					
			Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 1, commi 1 - 10 "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"								
Articolo 1-bis "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"								
Articolo 1-ter "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"								
Articolo 8 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"								
Articolo 8-bis "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"								
Articolo 9 "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"								
Articolo 9-bis "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"								

DECRETO LEGGE 172/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 6/2021

	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE					
			Data inizio			Data fine		
			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Articolo 2 "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"								

LEGGE 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)

Articolo 1, comma 599 (esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE					
		Data inizio			Data fine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Articolo 1, comma 602 "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

DECRETO LEGGE 41/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 69/2021

Articolo 1 "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"

Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Articolo 1-ter "Contributo a fondo perduto per le start-up"

--	--	--	--	--	--	--	--

Articolo 5 "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

Articolo 6, comma 5 "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

Articolo 6-sexies "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" - esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

DECRETO LEGGE 73/2021

Articolo 1, commi 1 - 4 "Contributo a fondo perduto automatico"

Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Articolo 1, commi 5 - 15 "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

Articolo 1, comma 30-bis "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

Articolo 4, commi 1 - 2 "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

Articolo 4, comma 2bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"

		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
--	--	--------	------	------	--------	------	------

ALTRI AIUTI

Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Sez. 3.1 Sez. 3.12

Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione

Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)

Comma		
Numero	Estensione	Lettera

Periodo ammissibile

Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione

Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)

Comma		
Numero	Estensione	Lettera

Periodo ammissibile

Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione

Altri aiuti fiscali ed erariali ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (istituiti dopo l'approvazione della presente autodichiarazione)

Comma		
Numero	Estensione	Lettera

Periodo ammissibile

Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

B1	Codice fiscale
B2	Codice fiscale
B3	Codice fiscale
B4	Codice fiscale
B5	Codice fiscale
B6	Codice fiscale
B7	Codice fiscale
B8	Codice fiscale
B9	Codice fiscale
B10	Codice fiscale
B11	Codice fiscale
B12	Codice fiscale
B13	Codice fiscale
B14	Codice fiscale
B15	Codice fiscale
B16	Codice fiscale
B17	Codice fiscale
B18	Codice fiscale
B19	Codice fiscale
B20	Codice fiscale

QUADRO C - ELENCO DEI COMUNI

	Codice comune	Numero immobili
C1	1	2
C2	1	2
C3	1	2
C4	1	2
C5	1	2
C6	1	2
C7	1	2
C8	1	2
C9	1	2
C10	1	2
C11	1	2
C12	1	2
C13	1	2
C14	1	2
C15	1	2
C16	1	2
C17	1	2
C18	1	2
C19	1	2
C20	1	2

Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. *Campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto*
 - 1.1 I campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono quelli riportati nell'allegato A. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

- 1.2 Con successivo provvedimento sono approvati il modello e le istruzioni e definiti le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Motivazioni

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del *risultato economico d'esercizio* relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione normativa demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d'esercizio tra i due periodi d'imposta, con il presente provvedimento sono definiti i citati campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225
- Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche
- Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 4 settembre 2021

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ALLEGATO A

**Campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare
gli ammontari dei risultati economici d'esercizio
da considerare ai fini del riconoscimento del contributo
a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2019

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei rigi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/- RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

segue

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

DICHIARAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2020

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
730	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) rigo 2 – (somma di tutte le colonne 3 dei rigi da A1 ad A6 di tutti i quadri compilati in cui in colonna 2 risultano indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di colonna 10)	Reddito agrario imponibile
REDDITI PF	Reddito agrario	RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7, col. 3 per i quali RS1, col. 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 3	Differenza - Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e impresa regime vantaggio / forfetario ad imposta sostitutiva	LM8, col. 1 + LM36, col. 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
REDDITI SP	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/- RJ15, col. 2 se, rispettivamente, negativo o positivo (se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14, col. 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, col. 12	Reddito agrario imponibile

segue

MODELLO	REGIME/TIPOLOGIA REDDITO	PUNTAMENTI	NOTE
REDDITI ENC	Contabilità ordinaria	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, col. 1	Reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, col. 10	Reddito agrario imponibile
REDDITI SC	Reddito d'impresa	RF63, col. 1 (modulo n. 1)	Reddito d'impresa analitico al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, col. 2 + RF71, col. 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	1) RJ15, col. 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF 2) RF63, col. 1 (modulo n. 1) se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite